

COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI ALLE RETI D'IMPRESA

Art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, l'agevolazione prevede la sospensione d'imposta di una quota degli utili dell'esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, la quota degli utili accantonati in apposita riserva concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Si precisa che il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa che intendono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del citato decreto legge.

Nell'ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell'impresa familiare, la comunicazione va presentata dalle predette imprese anche se il risparmio d'imposta non è da queste realizzato.

Analogamente, in caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, la presente comunicazione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d'imposta è realizzato dalla consolidante per il gruppo.

Reperibilità della comunicazione

Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello **dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013**, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"AGEVOLAZIONERETI"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal **20 aprile 2011**.

Compilazione della comunicazione

La comunicazione è composta dal:

- frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell'impresa richiedente, nonché la sottoscrizione della comunicazione da parte della stessa;
- quadro A, contenente i dati relativi all'ammontare della quota degli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o all'affare ed al risparmio d'imposta teorico che ne deriva.

Gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

ATTENZIONE: ogni impresa deve presentare un'unica comunicazione per ciascun periodo d'imposta. Se la medesima impresa presenta più comunicazioni riferite al medesimo periodo d'imposta, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima trasmessa nei termini. Decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione saranno prese in esame soltanto quelle contenenti le rinunce totali o parziali; sono da considerarsi rinunce parziali quelle comunicazioni riportanti un risparmio d'imposta inferiore a quello indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata.

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente.

Periodo d'imposta

Va indicato il periodo d'imposta agevolabile in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012 al quale si riferisce la presente comunicazione.

Si precisa che la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 va presentata dal 2 al 23 maggio 2011; la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 va presentata dal 2 al 23 maggio 2012 e la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 va presentata dal 2 al 23 maggio 2013.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. Si precisa che la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell'impresa richiedente, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale dell'impresa richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Referente da contattare

Possono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni. Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria.

Recapiti

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa richiedente.

Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.

Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, l'impresa potrà essere contattata dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nella comunicazione.

Rinuncia all'agevolazione

Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una comunicazione precedentemente inviata deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), barrando l'apposita casella.

Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dalla comunicazione precedentemente inviata.

ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente all'agevolazione indicata in una comunicazione precedentemente inviata deve presentare una nuova comunicazione che sostituisce quella precedentemente inviata. In tal caso, deve essere compilato sia il frontespizio sia il quadro A.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della comunicazione".

QUADRO A

Nel presente quadro va indicato l'ammontare della quota di utili ed il relativo risparmio d'imposta.

Nella **colonna 1** va indicato l'importo corrispondente alla quota degli utili accantonati destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012.

Nella **colonna 2** va indicato il risparmio d'imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili di cui alla colonna 1, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012.